

A tutte le strutture

Loro Sedi

Roma, 11 marzo 2020
Prot.ORG2084/GG/**Oggetto: DPCM 11 marzo - misure contenimento e gestione emergenza COVID-19**

Carissime/i

Questa sera è stato firmato un nuovo **DPCM** in cui sono contenute ulteriori misure contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che nel merito **all'art 1** prevede:

1. **ATTIVITA' COMMERCIALI** - Sono sospese le attività commerciali al dettaglio di vicinato, nei centri commerciali e nel mercato tranne che per la vendita dei generi alimentari e di prima necessità (che troverete nell'allegato 1 del DPCM). Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie. Deve essere garantita la distanza di un metro;
2. **RISTORAZIONE** – sono sospese attività di ristorazione (bar, ristoranti...) ad esclusione di mense e catering su base contrattuale che garantiscano il metro di distanza tra le persone. È permesso l'asporto e sono aperti i servizi nelle aree di servizio sulla rete stradale e autostradale;
3. **SERVIZI ALLA PERSONA** – sono sospese attività di servizi alla persona (parrucchieri estetisti ed altro) tranne lavanderie e altro elencati all'allegato 2 del DPCM;
4. **BANCHE E AGRICOLTURA** - Restano aperte le banche, assicurazioni, nonché le attività agricole e zootecniche nel rispetto delle norme igienico sanitarie;
5. **TRASPORTI** - Ordinanze specifiche delle Regioni possono disporre una programmazione ridotta del trasporto pubblico locale garantendo i servizi minimi essenziali. Così come il Ministero dei Trasporti in accordo con quello della Salute può disporre la riduzione o soppressione di servizi automobilistici, trasporto aereo, ferroviario e marittimo;
6. **PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI** - promozione del lavoro agile per le Pubbliche Amministrazioni ad esclusione delle attività indifferibili cui garantire la presenza;
7. **ATTIVITA' PRODUTTIVE** - per le attività produttive e professionali
 - si promuovano lavoro agile, ferie, congedi retribuiti o altri strumenti previsti dai CCNL;
 - siano sospese le attività non indispensabili;
 - siano garantite le condizioni per operare in sicurezza attraverso protocolli specifici;

- siano sanificate le aree di lavoro anche attraverso l'utilizzo di forme di ammortizzatori sociali
- 8. **SITI PRODUTTIVI** - nei siti produttivi limitati gli spostamenti e l'accesso agli spazi comuni
- 9. **INTESE OOSS/DATORI DI LAVORO** - si favoriscono intese tra OOSS e datori di lavoro per quanto disposto ai punti 7 e 8.
- 10. **LAVORO AGILE** – anche per tutte le attività non sospese sia promosso il lavoro agile

Nelle disposizioni finali previste **all'art.2** del DPCM si definisce la durata effettiva **delle disposizioni in esso contenute che saranno efficaci dal 12 al 25 marzo 2020.**

Tutte le disposizioni del nuovo DPCM e quelle contenute nei DPCM precedenti ancora valide **devono essere rispettate rigorosamente** per contribuire allo sforzo comune del contenimento del contagio del virus, **continuando nel contempo ad operare nei territori e nei luoghi di lavoro per servire, rappresentare e tutelare le lavoratrici e i lavoratori secondo le indicazioni contenute nell'ultima circolare unitaria di ieri, 10 marzo.**

In allegato trovate il **testo integrale del DPCM 11 marzo 2020.**

Cordiali saluti

Il Segretario Confederale Organizzativo
Giorgio Graziani